

Prot. 5734 / 1.2.2 / 2-4 U.

TRIBUNALE DI VERONA

SEZIONE LAVORO

PROTOCOLLO PER I PROCESSI DEL LAVORO

* * * * *

Articolo 1

Indicazione dell'oggetto della causa

1. All'atto dell'iscrizione a ruolo i Difensori presteranno particolare attenzione nell'indicare correttamente, oltre al codice fiscale ed all'indirizzo delle parti, l'oggetto principale della causa con la relativa codificazione.
2. L'indicazione dell'oggetto principale riveste particolare importanza perché consente al Giudice di fissare la data dell'udienza tenendo conto dell'effettiva urgenza della domanda.
3. In caso di pluralità di ricorrenti, i loro nominativi andranno elencati nell'atto in ordine alfabetico.
4. Per la corretta compilazione dell'autocertificazione finalizzata all'esenzione del pagamento del contributo unificato, si fa rinvio alla tabella concernente le soglie reddituali utili a beneficiare della esenzione dall'applicazione del contributo unificato, già pubblicata sul sito del Tribunale di Verona con i relativi aggiornamenti. Tale autocertificazione, perché possa dirsi valida ed efficace ai fini dell'esenzione dal pagamento del contributo unificato, dovrà essere compilata e completa in ogni sua parte già al momento del suo deposito.

* * * * *

Articolo 2

Procedimenti connessi

1. Il Difensore del ricorrente, all'atto del deposito del ricorso, segnalerà - anche nella intestazione dell'atto - l'eventuale pendenza di procedimenti connessi, indicandone gli estremi e la relativa fase processuale.

2. La stessa segnalazione verrà effettuata dal Difensore del convenuto, ove non vi abbia provveduto il Difensore del ricorrente.

* * * * *

Articolo 3 **Istanze di riunione**

1. Al di fuori dei casi di cui all'Articolo 2, i Difensori avranno cura di:
 - allegare alle istanze di riunione un elenco di tutte le cause già pendenti connesse per oggetto e *causa petendi*, con l'indicazione delle parti e del rispettivo numero di ruolo nonché della relativa fase processuale;
 - segnalare, nell'ipotesi in cui per alcune delle cause connesse per oggetto e *causa petendi* non sia ancora stata depositata la memoria di costituzione, l'eventuale conferimento di mandato anche per tali cause al Difensore che propone l'istanza.
2. Tutto ciò al fine di consentire al Giudice destinatario dell'istanza di valutare preventivamente la sussistenza degli estremi di cui all'art. 151 disp. att. c.p.c. e di trasmettere, in caso positivo, gli atti al Presidente per l'eventuale assegnazione ad un unico Giudice delle cause connesse, evitando meri rinvii dell'udienza.

* * * * *

Articolo 4 **Atti difensivi**

1. In caso di proposizione di domanda riconvenzionale, verrà evidenziata già nell'intestazione della memoria di costituzione l'istanza di fissazione della nuova udienza.
2. I Difensori delle parti avranno particolare cura nel controllo dell'assoluta corrispondenza tra la numerazione dei documenti riportati nel corpo e in calce all'atto difensivo ed il numero apposto sul documento inserito nel fascicolo di parte.
3. I singoli file (PDF) oggetto delle produzioni in telematico riporteranno nel nome succinta descrizione del contenuto del documento, preceduto della prescritta indicazione a due cifre tale da renderli serialmente ordinati nella consultazione (es. 01, 02, 03, etc).

* * * * *

Articolo 5

Orario di trattazione delle singole cause. Disposizioni in materia di pari opportunità.

1. Prima dell'inizio dell'udienza, verrà affisso all'esterno della stanza del Giudice l'orario di trattazione delle singole cause, che verranno indicate con il solo numero di ruolo.
2. Il Giudice, nella gestione delle udienze, terrà adeguatamente conto di prevedibili impedimenti connessi allo stato di gravidanza dei Difensori e di segnalate gravi necessità dei figli, soprattutto se riferite ai primi mesi di vita dei medesimi.
3. Il Giudice e i Difensori, compatibilmente con le esigenze dei rispettivi ruoli, al fine di agevolare l'attività professionale dei Difensori in stato di gravidanza o nel periodo di puerperio, concederanno agli stessi la precedenza nella trattazione delle udienze, ove fissate alla stessa ora.
4. Le Cancellerie e i Difensori, per quanto possibile, nello svolgimento degli adempimenti di Cancelleria daranno la precedenza ai Difensori in stato di gravidanza o che adducano ragioni di urgenza legate all'assolvimento degli obblighi di cura della prole nei primi mesi di vita.
5. Le disposizioni che precedono troveranno applicazione anche in favore dei Difensori che, per disabilità o condizioni di salute particolari, abbiano necessità di uguale attenzione.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente Protocollo si fa rinvio alle disposizioni contenute nel Protocollo in materia di tutela della maternità e paternità approvato per il Tribunale di Verona, in quanto applicabili.

* * * * *

Articolo 6

Segnalazioni di cortesia da parte del Giudice in caso di suo impedimento a tenere udienza

1. In caso di rinvio dell'udienza ad altra data per impedimento, anche improvviso, del Giudice, sarà dato tempestivo avviso ai Difensori direttamente o tramite la Cancelleria tramite posta elettronica, telefono o fax.
2. Ciascun Difensore provvederà ad avvertire i testimoni eventualmente da lui intimati.

* * * * *

Articolo 7

Segnalazioni di cortesia da parte dei Difensori

1. I Difensori segnaleranno quanto prima possibile al Giudice e al Difensore della controparte (ed eventualmente al CTU), tramite posta elettronica o con avviso verbale tramite la Cancelleria:
 - gli accordi transattivi intervenuti tra le parti o in via di definizione, trasmettendoli eventualmente tramite posta elettronica in bozza al Giudice;
 - qualsiasi altro motivo ostativo ad una effettiva trattazione della causa, ivi compresa l'adesione alla astensione dalle udienze (sciopero degli Avvocati) e la necessità di rinviare l'interrogatorio delle parti e/o l'udienza di prove, per avere i testi o la parte comunicato la loro impossibilità a presentarsi.
2. I Difensori si faranno carico di depositare tempestivamente in modalità telematica gli atti notificati.

* * * * *

Articolo 8 Cortesie tra Difensori

1. A richiesta da parte del Difensore del convenuto, il Difensore del ricorrente farà pervenire allo stesso, via mail o con le altre modalità che verranno concordate, la documentazione allegata al ricorso. Analogamente, al momento della costituzione in giudizio, il Difensore del convenuto, su richiesta del Difensore del ricorrente, invierà allo stesso copia della memoria di costituzione e della relativa documentazione. Gli avvocati privilegeranno questa modalità di estrazione delle copie, rispetto alla richiesta alla Cancelleria.
2. Nel caso in cui uno dei Difensori non si presenti all'orario fissato per la trattazione della causa, l'altro o gli altri Difensori tenteranno di contattare il Difensore assente per informarsi dei motivi del ritardo e della sua possibile durata.
3. Il Difensore del convenuto comunicherà tempestivamente al Difensore del ricorrente la propria costituzione in giudizio, sempre che il ricorso sia stato notificato conformemente a quanto indicato nell'art. 10 del presente Protocollo.
4. Il Difensore, in caso di richiesta di produzione di documenti in udienza, provvederà a consegnarne copia a tutti i Difensori costituiti in giudizio.
5. In caso di spostamento dell'udienza a seguito di proposizione di domanda riconvenzionale, il Difensore del convenuto provvederà tempestivamente ad avvertire il Difensore del ricorrente e, su richiesta, a trasmettergli, tramite posta elettronica, copia della memoria difensiva con la domanda riconvenzionale, sempre che il ricorso sia stato notificato conformemente a quanto indicato nell'art. 10 del presente Protocollo.

* * * * *

Articolo 9 Segnalazioni di cortesia tra Difensori e cancellerie

1. I Difensori riporteranno sul frontespizio dell'atto il numero di telefono e di fax, nonché l'indirizzo di posta elettronica e posta elettronica certificata, del proprio studio, ai fini delle comunicazioni di cortesia e, comunque, di comunicazioni urgenti da parte del Giudice e/o delle Cancelleria.

2. I Difensori provvederanno a segnalare tempestivamente al Giudice ed alla Cancelleria i cambi di indirizzo dello studio presso il quale è stato eletto domicilio all'inizio della causa.

3. Analoga segnalazione riguarderà le variazioni del numero di telefono e/o di fax e/o dell'indirizzo di posta elettronica. I Difensori presteranno altresì la massima attenzione affinché nessun atto con le vecchie indicazioni venga depositato successivamente al mutamento delle domiciliature.

* * * * *

Articolo 10

Notifica del ricorso e del decreto di fissazione della prima udienza

1. Il Difensore del ricorrente avrà cura di notificare il ricorso e il contestuale decreto nel rispetto del termine di 10 giorni previsto dall'art. 415, comma 3, c.p.c., o comunque di anticipare al massimo le operazioni di notifica; ciò anche al fine di favorire un preventivo contatto tra i Difensori delle parti di causa e la possibilità di una conciliazione anticipata rispetto al momento in cui esse si incontrano davanti al Giudice all'udienza ex art. 420 c.p.c.

2. Il Difensore provvederà a depositare in modalità telematica la prova della notifica almeno 10 giorni prima dell'udienza.

* * * * *

Articolo 11

Tempi di trattazione dei processi

1. Nella determinazione della data del rinvio e dell'orario di trattazione si terrà conto, ove possibile, dei precedenti impegni professionali dei Difensori.

* * * * *

Articolo 12

Redazione dei verbali di udienza

1. Di tutti i verbali di udienza, ove richiesto dai Difensori delle parti, verrà data lettura dal Giudice prima della chiusura dei verbali medesimi.

* * * * *

Articolo 13

Verbale di conciliazione

1. Nel caso di già raggiunta conciliazione della controversia, su richiesta dei Difensori, i medesimi porteranno con sé in udienza il verbale di conciliazione dattiloscritto e memorizzato su supporto informatico per eventuali modifiche.
2. Dopo la sottoscrizione in udienza del verbale di conciliazione non sarà consentita la concessione di un rinvio per la verifica degli adempimenti contemplati nel verbale.

* * * * *

Articolo 14

Discussione della causa

1. In un'ottica di concentrazione dell'attività processuale, i Difensori delle parti avranno cura, nel pieno rispetto dell'esercizio del diritto di difesa e del contraddittorio, di evitare pedissequae ripetizioni di quanto già esaurientemente esposto nei propri atti.

* * * * *

Articolo 15

Deduzioni istruttorie ed assunzione della prova testimoniale

1. Al fine di agevolare l'attività istruttoria, ove la narrativa dell'atto già non risponda ai requisiti dettati dall'art.244 c.p.c., i Difensori provvederanno alla formulazione separata dei capitoli della prova per testi attinenti ai fatti di causa e depurati da ogni valutazione.
2. L'assunzione della prova per testi sarà il più possibile concentrata.

3. I Difensori provvederanno a citare i testi ammessi per ciascuna udienza con congruo anticipo rispetto alla data dell'udienza stessa, in modo da poter documentare l'esito della notifica della citazione e comunicare tempestivamente al Giudice l'eventuale impossibilità del teste a presentarsi in udienza. Nella citazione i Difensori avranno cura di indicare l'orario fissato per l'escussione, il nome del Giudice, il piano ed il numero della stanza.

4. Solo previa richiesta del Giudice i Difensori provvederanno, ove possibile, ad accordarsi per la presenza in udienza di un collaboratore che possa agevolare ed assistere il Giudice nella trascrizione del verbale di udienza.

* * * * *

Articolo 16

Ammissione e svolgimento della consulenza tecnica d'ufficio

1. Il Consulente tecnico di Ufficio è tenuto a depositare la relazione e gli allegati per via telematica.

2. Ove richieda l'ammissione di consulenza tecnica di ufficio il Difensore formulerà una proposta di quesito.

3. Compatibilmente con la natura fiduciaria dell'incarico, nella scelta del Consulente Tecnico di Ufficio il Giudice terrà conto anche di eventuali indicazioni congiunte delle parti.

4. Nel conferire l'incarico il Giudice renderà noto al C.T.U. il contenuto del presente Protocollo avendo cura di precisare che, in caso di acquisizione di nuova documentazione da parte del C.T.U. nel corso della sua indagine, detta documentazione deve essere posta a disposizione dei Consulenti Tecnici di parte e dei Difensori, nonché specificata nella relazione finale e allegata alla consulenza tecnica depositata.

5. Il C.T.U. avrà cura di:

a) preavvisare il Giudice ed i Difensori in caso di suo impedimento a comparire all'udienza fissata per il giuramento, segnalando altresì eventuali cause di incompatibilità;

b) concordare, per quanto possibile, la data delle operazioni peritali con i C.T.P. e comunicarla ai Difensori;

c) depositare la nota spese all'atto del deposito della relazione peritale, indicando i criteri seguiti nella redazione della parcella e le eventuali ragioni di complessità dell'incarico.

* * * * *

Articolo 17

Decreti ingiuntivi

1. Al fine di evitare, per quanto possibile, provvedimenti di “sospensione” del procedimento o di rigetto del ricorso, il Difensore curerà che la documentazione comprovante l'esistenza del credito sia completa, ordinata ed analiticamente indicata nell'atto.
2. Il Giudice provvederà a segnalare l'eventuale necessità di ulteriore documentazione ovvero di chiarimenti sulla documentazione già prodotta, assegnando a tal fine un congruo termine, ed il Difensore provvederà tempestivamente a quanto richiesto.
3. In caso di deposito di ricorsi per ingiunzione collettivi, nei quali più parti, con lo stesso ricorso, chiedono emettersi contro lo stesso soggetto un decreto ingiuntivo, si segnala la necessità che le conclusioni precisino le distinte domande di ciascuno di essi e che il Giudice riporti nel decreto che accoglie l'ingiunzione le singole posizioni di ciascuno.
4. I Difensori avranno cura di precisare, nei procedimenti di ingiunzione, la quota eventualmente richiesta a titolo di trattamento di fine rapporto ed il Giudice avrà cura di recepire nel decreto la relativa indicazione.
5. Nel caso venga proposta opposizione al decreto ingiuntivo, il Giudice, compatibilmente con il proprio ruolo, avrà cura di fissare l'udienza in data ravvicinata, al fine di poter assumere con la massima celerità gli eventuali provvedimenti in materia di provvisoria esecuzione.

* * * * *

Articolo 18

Procedimenti cautelari

1. Il Giudice provvederà ad indicare nel decreto di fissazione dell'udienza, oltre ad un termine per la notifica del ricorso e del decreto, un termine per il deposito della memoria difensiva, da effettuarsi almeno due giorni prima dell'udienza. Il Giudice preciserà, inoltre, se le parti debbano provvedere, per tale udienza, alla citazione degli informatori, eventualmente limitandone il numero.

2. Il Difensore del convenuto, a titolo di cortesia, comunicherà quanto prima ai colleghi di controparte l'avvenuta costituzione in giudizio, fornendo copia dell'atto depositato.

3. Il Giudice curerà, altresì, che, tra il termine per la notifica del ricorso ed il termine per il deposito della memoria difensiva, intercorrano almeno sette giorni, fatti salvi i casi di particolare urgenza.

* * * * *

Articolo 19

Liquidazione delle spese

1. Il Presidente della Sezione od il Giudice Coordinatore sensibilizzeranno i Giudici ad un'auspicabile uniformità nella liquidazione delle spese delle cause omogenee per oggetto e per valore.

* * * * *

Articolo 20

Tenuta dei fascicoli

1. I Difensori, qualora la costituzione in giudizio non avvenga con le modalità telematiche, predisporranno il fascicolo di parte in aderenza a quanto previsto dall'art. 74 disp. att. c.p.c. ed inseriranno, in sezioni separate, gli atti e i documenti tutti correttamente affolati, adottando una numerazione corrispondente a quella riportata negli atti e nell'indice del fascicolo.

2. I Difensori rilegheranno i fascicoli di parte in modo da rendere agevole l'esame e l'eventuale fotocopiatura dei documenti.

3. Nel caso sia stata autorizzata dal Giudice la produzione di documenti cartacei in udienza, se ne darà atto a verbale concedendo all'uopo termine per la produzione

telematica di tali documenti, indicando specificamente gli estremi identificativi di ciascun documento e contestualmente si provvederà all'aggiornamento dell'indice del fascicolo di parte. Laddove la nuova produzione riguardi più di un documento verrà predisposto un elenco da parte del Difensore richiedente.

4. I Difensori ritireranno il fascicolo di parte subito dopo la definizione della causa.

* * * * *

Articolo 21

Scritti su supporto informatico e copie di cortesia

1. Ove specificamente richiesto dal Giudice, i Difensori invieranno i file degli atti processuali all'indirizzo di posta elettronica indicato dal magistrato.

2. La consegna della c.d. copia di cortesia degli atti o dei documenti introdotti telematicamente non è richiesta in via generale e nel giudizio sarà ammessa solo previa esplicita richiesta del Giudice.

* * * * *

Articolo 22

Consultazione dei fascicoli

1. Nel caso in cui la costituzione in giudizio non avvenga con le modalità telematiche, i Difensori avranno cura di consultare i fascicoli di causa presso la Cancelleria e di richiedere, per quanto possibile, copia di eventuali documenti con congruo anticipo rispetto all'udienza e, comunque, non nei 2 giorni antecedenti la stessa, salvo il caso di forza maggiore.

* * * * *

Articolo 23

Processo Telematico

1. I Difensori si impegnano a limitare la produzione di note a verbale in udienza nei soli casi in cui esse si rendano indispensabili in relazione alle difese della controparte.

2. Qualora i Difensori ritengano di formulare particolari deduzioni a verbale, che si presentino più articolate delle ordinarie eccezioni e deduzioni, avranno cura di recare in udienza la copia in stampa delle deduzioni medesime e di fornire, contestualmente, un supporto informatico al fine di consentire al Giudice l'acquisizione e l'inserimento delle stesse nel verbale redatto con modalità telematica, preferibilmente avendole anticipate alla controparte.
3. Qualora gli atti del processo siano redatti e depositati secondo le regole del processo telematico, i Difensori si impegnano a non chiedere, neppure per telefono, informazioni sullo stato della procedura, ove esse siano reperibili e visibili tramite punto di accesso.
4. Non è consentito il deposito in via telematica di memorie, note o documenti che non siano stati preventivamente autorizzati dal Giudice.
5. Per tutto quanto non previsto dal presente Protocollo si fa rinvio alle disposizioni contenute nel Protocollo P.C.T. della Corte di Appello di Venezia.

Verona, 3 ottobre 2019

Il Vice Presidente
del Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Verona

Avv. Davide Adami



La Presidente
del Tribunale di Verona

dr.ssa Antonella Magaraggia



